

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA ABITATIVA.

OGGETTO TITOLO I

DEFINIZIONI

TITOLO II

PARTE I - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE.

Art. 1. Requisiti previsti dalla normativa regionale.

PARTE II - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E NUCLEI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA.

Art. 2. Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza.

Art. 3 Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa - Procedura di sfratto.

Art. 4 Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa – Sfratto per finita locazione.

Art. 5 Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa – Sfratto per morosità.

Art. 6 Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa – Decreto di trasferimento.

Art.7 Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa – Sistemazione temporanea.

Art. 8 Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa – Ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che rendano inutilizzabile l'alloggio.

Art. 9 Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa – Provvedimento di separazione tra coniugi o vedovanza.

Art. 10 Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa – Alloggio dichiarato non idoneo dalla competente Autorità Sanitaria Locale.

Art. 11 Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa – Condizione di profugo o rifugiato.

Art. 12 Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa – Ospite da almeno tra mesi in strutture di accoglienza pubblica.

Art. 13 Assegnazioni provvisorie.

TITOLO III – COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA.

Art. 14 Composizione della Commissione per l'Emergenza Abitativa.

Art. 15 Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa.

Art. 16 Competenze.

TITOLO IV – NORME GENERALI

Art. 17 Presentazione delle domande di emergenza abitativa e graduatoria.

Art. 18 Istruttoria delle domande

Art. 19 Attribuzione punteggi.

Art. 20 Riesame e ricorsi.

Art. 21 Segreto d'Ufficio.

Art. 22 Entrata in vigore.

OGGETTO

La legge regionale n. 3 del 17.02.2010 (Norme in materia di edilizia sociale), definisce all'art. 3 i requisiti necessari per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale.

Determina altresì all'art. 10 (Riserve) la normativa al fine di far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 5.

Il presente **regolamento** disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale nelle situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2 – comma 5 – della Legge regionale 17.02.2010 n. 3, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Piemonte n. 12/R del 4 ottobre 2011.

TITOLO I

DEFINIZIONI

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 ottobre 2011 n.12/R e s.m.i. recante: "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2 – comma 5 – della legge regionale 17 febbraio 2010, n.3 (Norme di edilizia sociale)" definisce le situazioni di emergenza abitativa nel Titolo III (ASSEGNAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 3/2010) all'art. 6:

1. Sono considerate situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della l.r. 3/2010, quelle dei nuclei che:
 - a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
 - b) devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
 - c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
 - d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
 - e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

e-bis) sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all'art. 10, comma 5, della L.R.3/2010 in scadenza, qualora il Comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa. e-ter) donne vittime di violenza che devono abbandonare la loro abitazione.
2. Il provvedimento comunale di richiesta del parere per l'assegnazione dell'alloggio, previsto dall'articolo 10 – comma 4 – della l.r. 3/2010, deve contenere esplicita indicazione della situazione di emergenza in cui versa il nucleo, con riferimento a quelle indicate al comma 1.

TITOLO II

Parte I - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE.

Art. 1 – Requisiti generali per l'assegnazione

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale o essere iscritti all'AIRE del Comune di residenza;
- c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione

economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e di un patrimonio mobiliare e immobiliare registrato non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

j) Maggiore età del richiedente al momento della domanda

2. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatti salvi:
 - a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;
 - b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

Parte II – REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E NUCLEI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.

Art. 2 – Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa.

I residenti nel Comune di Rivarolo Canavese in possesso dei requisiti generali di legittimità che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 6 del Regolamento regionale 12/R disposto in attuazione dell'art. 2 – comma 5 – della L.R. 3/2010, ai fini del rilascio del parere della Commissione Emergenza Abitativa Comunale (di seguito CEAC) all'assegnazione di un alloggio sociale, devono possedere i requisiti specifici indicati agli artt. 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 del presente Regolamento.

Art. 3 – **Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa: procedura di sfratto.**

La CEAC per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, verifica che i cittadini, residenti nel Comune di Rivarolo Canavese, sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano oltre ai requisiti richiamati dall'art. 1 del presente Regolamento, anche i seguenti requisiti specifici:

1. Residenza, di almeno due anni, del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio.
2. Possedere valore soglia Isee inferiore al 50% del limite fissato per legge.

3. Possesso di un contratto di locazione che risulti regolarmente registrato al momento della presentazione della domanda.
4. L'alloggio oggetto di procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10.
5. Presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio).
6. Presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'esecuzione non deve avvenire a seguito di accordo tra le parti e in ogni caso non dovrà essere rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva; l'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione.
7. Non rientrano i contratti di natura ad uso transitorio, né quelli derivati da altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione o di occupazione senza titolo.
8. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 4 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa: sfratto per finita locazione.

In caso di sfratto per finita locazione non sono richiesti ulteriori requisiti specifici oltre a quelli elencati nel precedente articolo.

Art. 5 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa: sfratto per morosità.

Gli sfratti per subentrata morosità colpevole nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie **non costituiscono casi di emergenza abitativa** per i quali è prevista l'assegnazione di un alloggio popolare.

In caso di morosità incolpevole la¹ CEAC può valutare la sussistenza delle condizioni di emergenza abitativa nei casi gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica attestata dal Servizio Sociale di riferimento, qualora ricorrano almeno uno dei sottoelencati ulteriori requisiti:

- a) richiesta di contributi economici a sostegno del reddito nel periodo immediatamente successivo alla data di valutazione della domanda da parte della Commissione
- b) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno 12 mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, in misura non inferiore al 30%, dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso, come la perdita del lavoro, mobilità, riduzione dell'orario, malattia o infortunio grave, spese sanitarie ingenti da parte di uno o più componenti del nucleo.

Art. 6 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa: decreto di trasferimento.

1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato, che l'inquilino dell'immobile oggetto della procedura esecutiva. L'alloggio oggetto del procedimento deve essere ad uso abitativo e non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10. L'inquilino deve risiedere nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio, utilizzato come abitazione principale e dovrà dimostrare di essere titolare di contratto locativo stipulato anteriormente al decreto di trasferimento e non sarà considerata la richiesta con

contratto sottoscritto in data posteriore la procedura di rilascio nei confronti del proprietario.

Art.7 - Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa: sistemazione temporanea.

1. La condizione dei cittadini, residenti a Rivarolo Canavese, ospiti:

- a) da almeno 3 mesi di dormitori pubblici presenti sul territorio regionale;
- b) da almeno 12 mesi di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica, anche tramite convenzioni con cooperative o associazioni, che può essere ubicata anche al di fuori del territorio comunale, deve essere certificata dai Servizi Sociali del Comune di Rivarolo Canavese e/o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali, esclusivamente per coloro che tali Servizi hanno in carico, inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi per l'inserimento sociale e/o il recupero dell'autonomia.

Art. 8 - Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa: ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che rendano inutilizzabile l'alloggio.

In caso di ordinanza di sgombero dell'alloggio o di eventi calamitosi che rendano l'alloggio inutilizzabile possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti:

- 1. residenza nel Comune di Rivarolo Canavese dell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione da almeno 2 anni prima della presentazione della domanda di emergenza;
- 2. il contratto di locazione relativo all'oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere regolarmente registrato;
- 3. l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo;
- 4. non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.

Art. 9 - Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa – Provvedimento di separazione tra coniugi o vedovanza.

In presenza di provvedimento del Giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) o intervenuta vedovanza, il coniuge tenuto a lasciare l'abitazione può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa, a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 10 - Requisiti specifici richiesti in situazione di emergenza abitativa: alloggio dichiarato non idoneo dalla competente Autorità Sanitaria Locale.

In caso di alloggio dichiarato non idoneo **dalla competente ASL** in relazione alle condizioni di salute di uno o più occupanti, possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei per i quali sussista il seguente requisito specifico:

1. Residenza da almeno 2 anni nell'alloggio dichiarato dall'ASL non idoneo all'abitazione, occupato in virtù di contratto locativo regolarmente registrato.
2. il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato per legge;
3. l'inidoneità dell'alloggio deve essere sopravvenuta rispetto alla data di occupazione dell'alloggio da parte del componente il nucleo delle cui condizioni di salute si tratta;
4. l'inidoneità deve essere insanabile nonostante interventi di manutenzione o risanamento. Non è da intendersi inidoneo l'alloggio semplicemente sottodimensionato;
5. Le condizioni di salute possono essere riferite sia al richiedente che a un componente del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 3/2010.

Art. 11 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa: condizione di profugo o rifugiato.

In caso di richiesta di assegnazione a titolo di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato non sono richiesti requisiti specifici. Il richiedente deve essere privo di abitazione.

Art. 12 - Assegnazioni provvisorie.

Ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 3/2010 il Comune può disporre, in presenza di emergenze abitative per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate, anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 1 del presente Regolamento, sistemazioni provvisorie che **non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili e non rinnovabili**. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine. In tali casi la Giunta potrà avvalersi della funzione consultiva della C.E.A.C. (Commissione emergenze abitative comunali) richiedendo un parere di merito. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Sindaco, o suo delegato, informerà la Commissione nel corso della prima seduta utile.

TITOLO III – COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA COMUNALE

Art. 13 – Composizione della Commissione per l'Emergenza Abitativa Comunale di Rivarolo Canavese.

1. La Commissione è costituita dai seguenti componenti:
 - a) Sindaco o suo delegato, con funzione di Presidente
 - b) Il Presidente Commissione Consiliare dei Servizi Sociali
 - c) Il Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali territoriali o suo delegato
 - d) Il Responsabile del Settore Affari generali e servizi al cittadino o suo delegato
 - e) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini – se presente sul territorio

È prevista l'eventuale presenza di esperti in merito ai casi e alle criticità sottoposte dalla Commissione, su invito del Presidente e senza diritto di voto.

2. I componenti ed i loro eventuali delegati sono individuati con atti formali delle rispettive amministrazioni e/o associazioni e saranno sostituiti con Delibera di Giunta in caso di assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive.

3. La funzione di Segretario della Commissione è attribuita al funzionario dell'Ufficio Politiche Abitative.
4. La Commissione verrà costituita, dopo aver acquisito le nomine, con apposito atto amministrativo.

La Commissione ha carattere permanente.

Art. 14 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa Comunale.

La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, si riunisce indicativamente ogni tre mesi e, comunque, in base alle necessità e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.

La partecipazione alle riunioni non comporta compensi.

La Commissione delibera, di regola, all'unanimità, in caso di mancato accordo tra i membri, si decide a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15 – Competenze.

Alla C.E.A.C. sono attribuite le seguenti competenze:

- La verifica della sussistenza di una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'art. 2 – comma 5 – della L.R. n. 3/2010 ed approvato con il Decreto Presidente della Giunta 12/R del 4.10.2011, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale,
- La verifica circa il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di cui all'articolo 3 della L.R. 3 /2010, in capo ai richiedenti e ai componenti del nucleo familiare,
- L'accertamento dei requisiti specifici indicati dall'art. 2 al 12 del presente Regolamento;
Il parere favorevole della CEAC che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione Assegnazione Alloggi, di accertare ai sensi dell'art. 10 L.R. 3/2010, il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa.
- Valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione.

TITOLO IV – NORME GENERALI

Art. 16 - Presentazione delle domande di emergenza abitativa e graduatoria.

La presentazione delle istanze di emergenza abitativa verranno accolte presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Rivarolo Canavese e poi trasmesse al Responsabile dell'Ufficio Casa, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio stesso, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, corredata da documento di identità in corso di validità e dagli eventuali allegati richiesti.

I richiedenti ammessi ed esclusi vengono collocati nell'elenco approvato dalla Commissione.

La domanda di emergenza abitativa ha validità un anno dalla data di presentazione, al termine il soggetto può ripresentare domanda di emergenza abitativa qualora sussistano i requisiti, che sarà soggetta a valutazione della Commissione.

Art. 17 - Istruttoria delle domande.

A seguito di presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa e alle segnalazioni inoltrate dai Servizi Sociali, gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze pervenute.

Nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente o dai componenti del nucleo familiare, non si procederà all'assegnazione di alloggio di edilizia sociale, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il succitato articolo infatti recita: "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Art. 18 – Attribuzione punteggi.

1. Al fine di procedere all'assegnazione degli alloggi di riserva, la C.E.A.C. attribuisce i seguenti punteggi:

- Presenza nel nucleo familiare di uno o più minori a carico punti 1
- Nucleo mono genitoriale con figlio/i a carico punti 2
- Genitori separati o divorziati che vivono soli punti 1
- Presenza nel nucleo di anziani ultrasessantacinquenni punti 1
- Presenza nel nucleo di invalidi con percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 100% punti 3
- Condizione di chi risulta ospite da almeno 3 mesi di dormitori pubblici o altre strutture procurate a titolo temporaneo dagli enti di assistenza – di cui all'art. 12. punti 3
- Situazione di disagio sociale valutate dalla Commissione fino a punti 4
- Donne vittime di violenza per le quali sono in corso percorsi di tutela punti 3
- Avvenuto rilascio forzoso dell'abitazione di residenza debitamente certificato dall'Ufficiale Giudiziario punti 2
- Residenza nel Comune di Rivarolo Canavese:
 - Da 3 a 5 anni punti 1
 - Da 5 a 10 anni punti 2
 - Da 10 a 15 anni punti 3
 - Oltre 15 anni punti 4

2. A parità di punteggio le domande possono essere valutate dalla Commissione sulla base dell'emergenza individuata.

3. Costituisce causa di esclusione della domanda il reperimento di una sistemazione abitativa con trasferimento della residenza.

4. La pratica viene istruita dopo la consegna dell'istanza al Protocollo del Comune di Rivarolo che le assegna un numero identificativo.

L'eventuale mancanza di documenti richiesti potrà essere sanata entro 30 giorni dalla data di richiesta integrazione, pena annullamento / esclusione dell'istanza.

5. Al nucleo familiare in graduatoria viene proposto un alloggio rispondente ai canoni di adeguatezza in riferimento ai parametri previsti per legge.

Art. 19 - Riesame e ricorsi.

Avverso il parere contrario all'assegnazione di alloggio ERP in emergenza abitativa espresso dalla CEAC, il richiedente ha la facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.

La CEAC esamina la richiesta di riesame per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Qualora venisse respinta, non potranno essere esaminate ulteriori richieste di riesame, il richiedente avrà la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

Art. 20 - Segreto d'Ufficio.

I componenti ed i partecipanti alle sedute della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.

È vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

Art. 21 Entrata in vigore.

Il presente "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa", entra in vigore scaduto il termine della pubblicazione.